

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione di contestazione del fermo amministrativo, legittimato passivo necessario: agente della riscossione

Anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perchè esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perchè nei suoi confronti andrà pronunciata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.5.2018, n. 10854

...omissis...

Rilevato che:

SSS

resiste con controricorso il ssss richiesta di attribuzione delle spese;

è formulata proposta di definizione - per inammissibilità - in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; non è depositata memoria ai sensi del comma 2, ultima parte, del medesimo art. 380 bis;

considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata; la ricorrente si duole di: "violazione di norme di diritto; disapplicazione dell'art. 2700 c.c. - disapplicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86: mancata valutazione atti e documenti di causa assoluta legittimità del fermo amministrativo stante la rituale notifica della cartella sottesa"; e di "disapplicazione art. 2697 c.c. - inversione dell'onere probatorio - disapplicazione art. 101 c.p.c.; chiamata in causa dell'ente impositore configurata quale onere a carico dell'agente della riscossione al fine di dimostrare la propria estraneità rispetto alla pretesa impositiva ed al maturarsi della prescrizione del credito già alla data di formazione del ruolo";

il ricorso è infondato;

a prescindere dai vizi di inammissibilità del ricorso perchè affetto da commistione, in indifferenziate doglianze, di numerosi profili di censura, va subito rilevato, in primo luogo, come difetti l'interesse a riproporre la questione della ritualità della notifica della cartella, poichè essa è stata tralasciata nella qui gravata sentenza in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, sicchè sul punto non può sussistere una soccombenza dell'agente della riscossione;

in secondo luogo, sono manifestamente infondate le doglianze relative alla maturazione della prescrizione in tempo anteriore alla notifica della cartella ed alla maturazione della prescrizione in data anteriore alla notifica della cartella, infrangendosi comunque sulla chiara ratio decidendi nella qualità di adiectus dell'agente di riscossione anche nel caso di opposizione a fermo amministrativo;

al riguardo, benchè l'azione avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del disposto fermo amministrativo integri un'azione ordinaria di accertamento negativo (Cass. Sez. U. 15354 del 2015), la peculiarità del suo oggetto mediato e l'identità della causa petendi consentono di estendere ad essa i principi elaborati in tema di impugnazione delle cartelle esattoriali, in base ai quali necessario legittimato passivo è proprio l'agente di riscossione, il quale ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, alla procedura di fermo con l'iscrizione della relativa formalità e a non altri che al quale dovrebbe essere impartito, ove fosse accolta la contestazione del debitore, l'ordine di cancellarla;

pertanto, la chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente di riscossione non si configura affatto come onere per quest'ultimo ai fini di poter far valere la sua estraneità alla pretesa ed essere mandato assolto da ogni domanda dell'opponente vittorioso, ma solo quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità, non essendosi potuto esimere dal dovere di ufficio di attivare la procedura di riscossione (in tal senso, v. già Cass. 25/02/2016, n. 3707, appunto in tema di opposizione a cartella esattoriale);

d'altra parte, non è allegato - mancando pure, in violazione dell'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, un'adeguata trascrizione dei titoli azionati e di quelli richiamati nella cartella posta a base dell'impugnato provvedimento di fermo amministrativo - quale procedimento di impugnativa fosse stato onere dell'ingiunto attivare per evitare l'effetto della definitività di accertamento del credito: il quale ultimo parrebbe anzi - dai pochi cenni contenuti negli atti riscontrabili direttamente da questa Corte e comunque non constando alcuna impugnativa della qualificazione endoprocessuale espressa sul punto - di natura non tributaria e così normalmente suscettibile di formare oggetto di un'esecuzione esattoriale soltanto previa sua consacrazione in un titolo avente efficacia esecutiva o in altri casi specificamente previsti dalla legge, che qui neppure si allegano;

va allora applicato il seguente principio di diritto: "anche in una azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è l'agente della riscossione: da un lato, perchè esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio; dall'altro lato, perchè nei suoi confronti andrà pronunciata la condanna alla cancellazione; e residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità";

il ricorso - inammissibile il primo motivo e manifestamente infondato l'altro - va pertanto rigettato e la soccombente ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con la chiesta attribuzione al suo difensore per la sua richiesta in tal senso, necessariamente implicante la dichiarazione di averne fatto anticipo;

infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

pqm

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da quella proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.